



COMUNE DI FAUGLIA

Provincia di Pisa

<p>REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE</p>
--

Approvato con delibera di C.C. n. **4** del **02/03/2023**

INDICE

	TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1	OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
ART. 2	LIMITI ALLA POTESTA' REGOLAMENTARE
	TITOLO II – ENTRATE COMUNALI
ART. 3	INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI
ART. 4	REGOLAMENTI SPECIFICI PER SINGOLA ENTRATA
ART. 5	DELIBERA ALIQUOTE E TARIFFE
ART. 6	AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI
	TITOLO III – GESTIONE DELLE ENTRATE
ART. 7	SOGGETTI RESPONSABILI DELLA GESTIONE
ART. 8	MODALITA' DI PAGAMENTO
ART. 9	RAVVEDIMENTO OPEROSO
ART. 10	ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO
ART. 11	POTERI ISPETTIVI
ART. 12	ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E SANZIONATORIA
ART. 13	RISCOSSIONE VOLONTARIA
ART. 14	SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI MORATORI

ART. 15	DILAZIONI DI PAGAMENTO
	TITOLO IV – RISCOSSIONE COATTIVA
ART. 16	FORME DI RISCOSSIONE COATTIVA
ART. 17	PROCEDURE
ART. 18	IMPORTI MINIMI
	TITOLO V – ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI
ART. 19	TUTELA GIUDIZIARIA
ART. 20	RECLAMO/MEDIAZIONE
ART. 21	AUTOTUTELA
ART. 22	ACCERTAMENTO CON ADESIONE
	TITOLO VI – RIMBORSI E COMPENSAZIONE
ART 23	RIMBORSI
ART. 24	COMPENSAZIONE
	TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 25	DISPOSIZIONI FINALI
ART. 26	DISPOSIZIONI TRANSITORIE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali di natura tributaria, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446 e in osservanza dei principi contenuti nella Legge 212/2000 (Statuto del Contribuente)
2. Le norme del regolamento sono finalizzate ad assicurare un buon andamento dell'attività amministrativa tributaria, in ossequio ai principi di equità, efficacia, funzionalità, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
3. Disciplina inoltre le varie attività che il contribuente e il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, in particolar modo riguardo l'attività di accertamento, riscossione e gestione dei tributi medesimi, al sistema sanzionatorio, al contenzioso ed ai rimborsi.

Articolo 2

Limiti alla potestà regolamentare

1. Il regolamento non può dettare norme relative all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.
2. Le disposizioni riguardanti la parte inerente la disciplina delle entrate tributarie contenute nei regolamenti delle singole entrate, sono da considerarsi prevalenti e derogatorie rispetto ad eventuali disposizioni del presente regolamento in contrasto con le stesse.

TITOLO II

ENTRATE COMUNALI

Articolo 3

Individuazione delle entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione delle vigenti leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'articolo 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

Articolo 4

Regolamenti specifici per singola entrata

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, le singole entrate tributarie possono essere ulteriormente disciplinate con appositi regolamenti in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura delle medesime.
2. I regolamenti tributari vengono approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, salvo diversa disposizione di legge.
3. I regolamenti che disciplinano ogni singola entrata tributaria devono essere pubblicati sul portale del Ministero Economia e Finanze – Fiscalità Locale, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente, per garantirne l'efficacia.
4. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole e certa applicazione delle disposizioni adottate
5. Le disposizioni dei singoli tributi devono essere improntate a principi di semplificazione e non possono prevedere a carico dei contribuenti adempimenti non previsti da disposizioni di legge, salvo che non siano finalizzati alla concessione di un trattamento più favorevole di quello previsto per legge.

Articolo 5

Delibera Aliquote e Tariffe

1. Le tariffe e le aliquote relative ai tributi sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si applicano le tariffe e le aliquote vigenti per l'anno precedente.
2. Le deliberazioni tariffarie delle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica, nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia.

Articolo 6

Agevolazioni, Riduzioni ed Esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo.

2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici di cui al precedente comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, esse sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti, salvo che non abbisognino di essere disciplinate mediante norme di regolamento nel qual caso si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare.

TITOLO III

GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 7

Soggetti Responsabili della gestione

1. La responsabilità della gestione delle entrate compete al Funzionario responsabile dell'entrata specifica designato dalla giunta comunale e avente i requisiti richiesti dalla normativa vigente per ciascuna entrata.
2. Il Funzionario Responsabile del tributo cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, finalizzate all'emissione dei provvedimenti di accertamento, di irrogazione sanzioni, nonché le attività di riscossione volontaria e coattiva del credito.

Articolo 8

Modalità di pagamento

1. Le modalità di pagamento dei tributi sono definite dalla legge ovvero nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base all'art 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i. e all'art. 2-bis del D.L. 193/2016 e s.m.i., fatta salva la disciplina particolare prevista dalla legge per il singolo tributo, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse e rendicontazione delle stesse.

Articolo 9

Ravvedimento operoso

1. I contribuenti che hanno omesso il versamento totale o parzialmente possono usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso effettuando il versamento del tributo dovuto maggiorato della sanzione ridotta e degli interessi legali alle condizioni e limiti disciplinati dalle leggi in materia.
2. Non è ammesso il ravvedimento operoso nel caso in cui il competente ufficio abbia già provveduto alla notificazione dell'atto con cui è stata accertata la violazione del contribuente, ovvero

comunque in tutti i casi in cui siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore ed i soggetti coobbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Articolo 10 Attività di verifica e controllo

1. I funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge n. 241/90.
3. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
4. Il funzionario responsabile, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibile di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascun tributo, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.
5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a soggetti esterni all'ente ovvero nelle forme associate previste dalle norme vigenti in materia, in conformità a quanto previsto nell'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 446/97.
6. I controlli vengono effettuati sulla base di criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione alla attività in argomento.
7. Il Consiglio Comunale, su proposta motivata del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione la gestione di ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

Articolo 11 Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente, gli enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del funzionario responsabile di ogni singola entrata, pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

Articolo 12

Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161 e 162, legge 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali e ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 792 della legge 160/2019, l'avviso di accertamento, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
3. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
4. Il contenuto degli atti di cui al periodo precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento relativo all'accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato. In questi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati.
5. Gli atti di accertamento acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale. È così idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari di cui al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973, senza la necessità di procedere a successiva emissione di altro atto.

Articolo 13

Riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate si effettua in forma diretta, con le modalità ritenute più idonee dal responsabile di ciascuna entrata, nel rispetto delle specifiche normative disciplinate nei singoli regolamenti di entrata e nelle disposizioni di legge.
2. In caso di pagamento di tributi per i quali le norme di legge prevedano il versamento in autoliquidazione, l'eventuale invio di comunicazioni relative agli importi dovuti dal contribuente non esime quest'ultimo dall'assolvimento degli obblighi tributari nei termini stabiliti dalla legge.

Articolo 14

Sanzioni tributarie ed interessi moratori

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate, graduate ed irrogate ai sensi delle singole disposizioni di legge vigenti nonché dei decreti legislativi nn. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i; nell'atto impositivo sono indicate le eventuali riduzioni della sanzione in caso di acquiescenza alle risultanze dell'atto, correlato al versamento degli importi complessivamente entro il termine indicato ed intimato nell'atto.
2. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.
3. Gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di tributo sono determinati nella misura annua del tasso legale; l'avviso di accertamento provvede altresì a liquidare l'importo degli interessi nonché intimare il versamento entro il termine per la presentazione del ricorso avverso il medesimo atto.
4. In caso di omesso pagamento dell'importo indicato nell'avviso di accertamento o dell'ingiunzione e sino ad avvenuto pagamento dello stesso maturano gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di tributo determinati nella misura annua del tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili o da diversa data prevista dalla legge.

Articolo 15

Dilazioni di pagamento

1. Su richiesta del contribuente è concessa la rateizzazione da 4 ad un massimo di 12 rate trimestrali degli importi dovuti a seguito di accertamenti (avvisi di accertamenti, ingiunzioni, solleciti procedure cautelari).
2. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo e entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempita.

TITOLO IV

RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 16

Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate si effettua in via ordinaria secondo quanto previsto dall'art. 1 Legge 160/2019, per quanto previsto nei commi da 792 a 815, e dalle altre disposizioni vigenti in materia.
2. Il funzionario responsabile dell'entrata può effettuare la riscossione coattiva anche tramite l'ingiunzione di cui al Regio Decreto n. 639 del 14/04/1910 oppure mediante ruolo, tramite Agente della riscossione individuato dalle nome di legge.

Articolo 17

Procedure

1. Gli atti o avvisi di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o atto giudiziario e dove la legge lo consenta tramite PEC.
2. Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto di accertamento e' divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare si trasmette un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto e' scaduto e che, se non provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.
3. Su tutte le somme di qualsiasi natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'avviso di accertamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 803 Legge 160/2019, i costi di elaborazione e di notifica relativi agli avvisi accertamento sono posti a carico del contribuente.

Articolo 18

Importi minimi

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo di tributo dovuto, esclusi interessi e sanzioni, sia inferiore ad € 10,00, con riferimento ad ogni annualità, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.
3. In relazione ai versamenti spontanei, il versamento del tributo o del canone non è dovuto qualora l'ammontare non superi 10,00 Euro.
4. L'importo minimo comunque determinato non vale come franchigia.
5. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.
6. Gli stessi limiti minimi di importo valgono per i rimborsi.

TITOLO V

ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 19

Tutela giudiziaria

1. Nelle controversie giudiziarie di natura tributaria nelle quali l'Ente abbia deciso di intervenire, l'organo di rappresentanza del Comune è identificato nel funzionario responsabile del tributo.
2. Il funzionario responsabile del tributo, quale organo di rappresentanza del Comune davanti alle commissioni tributarie, ha facoltà di produrre prove, presentare istanze ed eccezioni, intervenire in giudizio, partecipare alle pubbliche udienze, richiedere le spese ed esperire qualsiasi altra attività ritenuta opportuna o necessaria a tutelare gli interessi del Comune nel processo tributario.
3. Egli può anche accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e con gli effetti dell'art. 42 del D.Lgs. 31 dicembre 1942, n. 546.
4. Per ogni conciliazione intervenuta, il funzionario responsabile del tributo relaziona a fine semestre alla Giunta Comunale motivandola analiticamente sulla sua opportunità per l'Ente, in fatto e di diritto.

5. Nel caso in cui una o più controversie rivesta carattere di particolare difficoltà o importanza, l'Ufficio preposto agli incarichi legali può nominare uno o più professionisti ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni.

6. Il funzionario responsabile del tributo che ha rappresentato e difeso il Comune nel processo tributario non è responsabile dell'eventuale soccombenza del Comune nel processo stesso e delle relative spese addebitate. Dette spese sono a completo carico del bilancio del Comune.

Articolo 20 Reclamo /Mediazione

1. Il presente articolo disciplina l'istituto del reclamo/mediazione introdotto dall'art 17 bis del D. Lgs n. 546/1992, applicabile, a seguito delle modifiche introdotto dal D. Lgs. 156/2015, anche alle controversie instaurate dall'1/1/2016, sugli atti tributari emessi dagli Enti Locali nei limiti di valore di cui al successivo comma 2.

2. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore della pretesa è calcolato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D. Lgs 546/1992.

3. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

4. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 3.

5. La riscossione ed il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 3.

6. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è, ordinariamente, il funzionario responsabile del tributo che ha adottato l'atto, salvo che non sia previsto diversamente da altra disposizione di legge o regolamentare.

7. Entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:

- L'accoglimento totale del reclamo;
- La definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'Ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
- Il rigetto del reclamo, e le ragioni di una mancata proposta di mediazione da parte dell'Ufficio;

▪ Il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente, nonché le ragioni di una mancata proposta di mediazione dell'Ufficio.

8. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.

9. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute dal contribuente.

10. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35% del minimo previsto.

Articolo 21

Autotutela

1. Il funzionario responsabile del tributo può, con provvedimento motivato, annullare totalmente o parzialmente, senza necessità di istanza di parte, il provvedimento fiscale emesso anche qualora sia divenuto definitivo, se ne riscontra l'illegittimità ed, in particolare, nelle ipotesi di:

a) Doppia imposizione;

b) Errore di persona;

c) Prova di pagamenti regolarmente eseguiti;

d) Errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;

e) Sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolati.

2. In pendenza di giudizio, l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi del grado di probabilità di soccombenza del Comune con eventuale richiamo a similari vicende fiscali conclusesi negativamente. In tale caso il funzionario, riscontrata l'inutilità di coltivare la lite, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.

Articolo 22

Accertamento con adesione

1. Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti ed instaurare un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza, quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso è adottato, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modifiche ed integrazioni, che reca

disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, nonché tutti gli altri istituti deflattivi previsti dalla legislazione vigente;

2. Il presente articolo si applica anche agli avvisi di accertamento già emessi e non ancora divenuti definitivi alla data di approvazione del presente regolamento.

TITOLO VI

RIMBORSI - COMPENSAZIONE

Articolo 23

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. (ad es.: dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo).

2. Interessi nella misura del tasso legale annuo spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

4. Il responsabile del tributo, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.

5. L'ente provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

6. Non possono essere rimborsate le somme versate a seguito della procedura di accertamento con adesione.

Articolo 24

Compensazione

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al comune purché riferiti al medesimo tributo.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.

3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.

4. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 25

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge e dei diversi regolamenti disciplinanti le singole risorse di entrata.

Articolo 26

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.
2. Il presente regolamento, come ogni sua modificazione, se approvato entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, entra in vigore e presta i suoi effetti a decorrere dal primo gennaio dell'anno di riferimento, anche se l'approvazione è intervenuta successivamente all'inizio dell'esercizio.